



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SCIUTO	Presidente
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PROTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA NERVI

Seduta del 28/02/2020

FATTO

Parte ricorrente espone di aver stipulato con l'intermediario resistente, in data 30 maggio 2014, un contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione del quinto, di importo pari ad € 33.120,00, da rimborsare in n. 120 rate di € 276,00 ciascuna. Il contratto è stato estinto anticipatamente con decorrenza 30 settembre 2018 dopo la scadenza della rata n. 49.

Parte ricorrente contesta il conteggio estintivo effettuato dall'intermediario, chiedendo il rimborso delle commissioni e degli oneri non goduti; la pretesa è quantificata in € 1.175,73, oltre interessi e spese di assistenza professionale. Chiede altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'asserita violazione delle norme in tema di trasparenza, nonché – in via subordinata – la valutazione circa la corretta indicazione del Taeg.

L'intermediario resiste alla domanda, sostenendo che nulla sia dovuto alla luce delle previsioni contrattuali.

MOTIVI DELLA DECISIONE



In via preliminare, il Collegio dichiara inammissibili le domande svolte dalla parte ricorrente con riguardo all'asserita violazione delle norme in tema di trasparenza (inclusa la connessa pretesa risarcitoria), al Taeg ed al rimborso delle spese di assistenza professionale. Tali domande, infatti, non erano contenute nel reclamo propedeutico al ricorso.

Passando ora al merito, alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, nonché della decisione del Collegio di coordinamento di questo Arbitro n. 26525 del 2019, il Collegio ritiene che alla controversia in oggetto siano applicabili i seguenti principi di diritto.

1. L'importo di imposte e tasse, spese vive di istruttoria, compenso per l'attività di intermediazione del credito che è indicato nel contratto non è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 *sexies*, 1° comma, t.u.b. nel solo caso in cui l'intermediario fornisca al Collegio giudicante un oggettivo e rigoroso riscontro probatorio del fatto di aver effettuato il pagamento di tale importo. Per quanto riguarda il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in particolare, è a tal fine richiesto che il mediatore creditizio non sia legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza; nel caso in cui risulti il contrario, la relativa clausola contrattuale è nulla e il suo importo dovrà essere restituito per intero al consumatore che ne abbia fatto domanda.

2. Fermo restando quanto detto *sub* 1., qualsiasi importo contrattualmente previsto che rientri nel costo totale del credito è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 *sexies*, 1° comma, t.u.b., indipendentemente dalla sua qualificazione contrattuale come costo *up-front* ovvero *recurring*.

3. La riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 *sexies*, 1° comma, t.u.b. consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurre poi l'importo in proporzione alla durata residua del contratto.

4. Posto che il Collegio di coordinamento ha affidato a ciascuno Collegio territoriale di questo Arbitro il compito di integrare il contratto secondo equità (art. 1374 c.c.), questo Collegio ritiene che il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) sia maggiormente idoneo a garantire un livello elevato di tutela del consumatore, secondo quanto richiesto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea: in particolare, si tratta del criterio più semplice e intelligibile da parte del consumatore. Esso si dimostra inoltre maggiormente idoneo a salvaguardare l'effettività del diritto europeo, perché, prescindendo dal piano di ammortamento convenuto tra le parti di ciascun contratto, garantisce l'uniformità delle decisioni. Esso risulta altresì più coerente dal punto di vista sistematico, poiché, a seguito del rimborso anticipato del finanziamento da parte del consumatore, le obbligazioni restitutorie che ne conseguono non sono disciplinate dal contratto (che è stato appunto risolto), ma dalla legge, e specificamente nei principî in materia di arricchimento senza causa che obbligano l'intermediario alla restituzione dell'indebito. Tali principî devono essere



applicati a tutte le commissioni contrattuali, indipendentemente dalla loro qualificazione formale come *recurring* ovvero *up-front*, secondo quanto è del resto suggerito dalla summenzionata sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

5. Questo Collegio ritiene pertanto che il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) sia applicabile tanto ai costi contrattualmente qualificati come *recurring* (compreso il premio dell'assicurazione a protezione del credito), quanto a quelli *up-front*.

* * *

Nel caso di specie, la domanda di rimborso concerne le commissioni di istruttoria e quelle di gestione. Su queste basi, in applicazione del menzionato criterio proporzionale *ratione temporis*, la somma che la parte ricorrente ha titolo per ottenere, al netto di quanto già riconosciuto dall'intermediario e nei limiti in cui quest'ultimo non vi abbia già provveduto, è pari ad € 587,85, come risulta dalla seguente tabella:

rate pagate	49	rate residue	71	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
Commissioni di istruttoria				993,60	587,88		587,88
Commissioni di gestione				2.318,40	1.371,72	1.371,75	-0,03
					0,00		0,00
					0,00		0,00
Totale							587,85

Il risultato non coincide con quanto richiesto dal ricorrente (€ 1.175,73), il quale non dettaglia il proprio calcolo, ma si limita a domandare (peraltro, in sede di reclamo) la restituzione “*delle somme illegittimamente trattenute a titolo di commissioni finanziarie accessorie, nonché del premio assicurativo e delle quote non contabilizzate*”.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 587,85 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE



Decisione N. 8055 del 04 maggio 2020

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Firmato digitalmente da
MAURIZIO SCIUTO